

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: DENUNCIA LAVORI USURANTI, DICHIARAZIONE ENTRO IL 31 MARZO 2026

Il Decreto Legislativo 67/2011 riconosce l'accesso al pensionamento anticipato per gli addetti ai lavori usuranti. Ai fini del monitoraggio, per tutte le attività usuranti è prevista una comunicazione annuale a carico del datore di lavoro, da effettuarsi entro il 31 marzo di ogni anno, con riferimento alle attività svolte dai dipendenti nell'annualità precedente. In questa scheda analizziamo la comunicazione.

DENUNCIA LAVORI USURANTI, DICHIARAZIONE ENTRO IL 31 MARZO 2026		
QUALI SONO I LAVORI USURANTI?	Il Decreto Legislativo numero 67/2011 ha individuato i criteri per l'accesso al pensionamento anticipato a beneficio dei lavoratori impegnati in attività usuranti. Le categorie professionali interessate sono quattro, come descritto in tabella:	
	CATEGORIA	DETTAGLIO
	Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti	Sono considerate mansioni particolarmente usuranti: ♦ Lavori in galleria, cava o miniera: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità; ♦ Lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale; ♦ Lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità; ♦ Lavori in cassoni ad aria compressa; ♦ Lavori svolti dai palombari; ♦ Lavori ad alte temperature: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione; ♦ Lavorazione del vetro cavo: mansioni dei soffiatori dell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio; ♦ Lavori espletati in spazi ristretti, con carattere di prevalenza e continuità, in particolare attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi

		ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture; ♦ Lavori di asportazione dell'amianto: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.
	Lavoratori notturni con una permanenza minima nel periodo notturno	Sono considerati lavoratori notturni ai fini dell'accesso ai benefici pensionistici: ♦ I lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore, comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino, per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno, non inferiore a 78 (nel caso di maturazione dei requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009) o a 64 (se ricorre la maturazione dei requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009); ♦ I lavoratori, diversi da quelli di cui al punto precedente, che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.
	Lavoratori addetti alla cosiddetta linea catena	Lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali trovano applicazione particolari voci di tariffa INAIL ¹ e criteri per l'organizzazione del lavoro (articolo 2100 Codice civile) impegnati all'interno di un processo produttivo in serie
	Conducenti di veicoli	Conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo
Dal 1° gennaio 2017 il trattamento pensionistico anticipato spetta a condizione che i lavoratori abbiano svolta una o più delle attività usuranti indicate in tabella, per un periodo di tempo almeno pari (in alternativa) a: ♦ 7 anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi 10 di attività lavorativa; ♦ La metà della vita lavorativa complessiva.		
LA COMUNICAZIONE DEL DATORE DI LAVORO	Al fine di certificare i periodi di svolgimento delle attività particolarmente faticose e pesanti, nell'ottica di assicurare l'accesso al pensionamento anticipato, i datori di lavoro sono tenuti, entro il 31 marzo di ciascun anno, ad inviare un'apposita comunicazione ad INPS ed ITL per il tramite del modello LAV-US disponibile in forma telematica sul portale "servizi.lavoro.gov.it". Una volta effettuato l'accesso al portale si seleziona dall'elenco dei servizi la voce "Lavori Usuranti". La piattaforma mette a disposizione cinque moduli:	

¹ Allegato 1, Decreto Legislativo numero 67/2011

	◆ Inizio Lavoro a Catena (articolo 5, comma 2, D.Lgs. n. 67/2011); ◆ Monitoraggio Lavoro Usurante D.M. 1999 (articolo 2, comma 5, D.Lgs. n. 67/2011); ◆ Monitoraggio Lavoro Notturmo (articolo 2, comma 5, D.Lgs. n. 67/2011 e articolo 5, comma 1, D.Lgs. n. 67/2011); ◆ Monitoraggio Lavoro a Catena (articolo 2, comma 5, D.Lgs. n. 67/2011); ◆ Monitoraggio Autisti (articolo 2, comma 5, D.Lgs. n. 67/2011). Una volta trasmessa la comunicazione il sistema: 1. Mette a disposizione dell'ITL e dell'INPS le comunicazioni ricevute; 2. Rilascia all'azienda – professionisti il documento che attesta l'invio della pratica.				
LE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE	Il datore di lavoro è tenuto, entro il 31 marzo 2026 e con riferimento alle prestazioni rese nel 2025, ad inviare per il tramite della piattaforma telematica Servizi Lavoro le comunicazioni obbligatorie riguardanti: ◆ Il monitoraggio dei lavoratori impegnati nelle lavorazioni usuranti²; ◆ L'esecuzione del lavoro notturno³. La comunicazione del lavoro a catena dev'essere invece trasmessa entro 30 giorni dall'inizio del lavoro.				
COMUNICAZIONE AI FINI DEL MONITORAGGIO	Entro il 31 marzo 2026 il datore di lavoro – professionista comunica i periodi in cui, nel 2025, i dipendenti sono stati impegnati in lavorazioni usuranti e lavoro notturno⁴. Per ogni dipendente devono essere indicati: <table><tr><td>I periodi di assegnazione a lavorazioni particolarmente usuranti</td></tr><tr><td>Il numero dei giorni di svolgimento di lavoro notturno in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici</td></tr><tr><td>Periodi di svolgimento di lavori inseriti in processi produttivi in serie o linea catena</td></tr><tr><td>Periodi di assegnazione alla conduzione di veicoli destinati al servizio pubblico di trasporto collettivo e con capienza complessiva non inferiore a 9 posti</td></tr></table>	I periodi di assegnazione a lavorazioni particolarmente usuranti	Il numero dei giorni di svolgimento di lavoro notturno in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici	Periodi di svolgimento di lavori inseriti in processi produttivi in serie o linea catena	Periodi di assegnazione alla conduzione di veicoli destinati al servizio pubblico di trasporto collettivo e con capienza complessiva non inferiore a 9 posti
I periodi di assegnazione a lavorazioni particolarmente usuranti					
Il numero dei giorni di svolgimento di lavoro notturno in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici					
Periodi di svolgimento di lavori inseriti in processi produttivi in serie o linea catena					
Periodi di assegnazione alla conduzione di veicoli destinati al servizio pubblico di trasporto collettivo e con capienza complessiva non inferiore a 9 posti					
COMUNICAZIONE DI ESECUZIONE DI LAVORO NOTTURNO	Entro il 31 marzo 2026 il datore di lavoro è tenuto a trasmettere la comunicazione di esecuzione di lavoro notturno svolto nel 2025 in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici. La comunicazione non è obbligatoria se il datore di lavoro effettua la segnalazione ai fini del monitoraggio e in questa riporta, per ogni lavoratore, il numero dei giorni di lavoro notturno svolti in azienda.				

² articolo 2, comma 5, D.Lgs. n. 67/2011

³ articolo 5, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 67/2011

⁴ ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere da a) a d), D.Lgs. n. 67/2011

	Il datore comunica le prestazioni di lavoro notturno organizzato in regolari turni periodici come indicato in tabella. Al di fuori delle ipotesi descritte (lavoro non a turni) vengono indicati i lavoratori che prestano l'attività per almeno 3 ore tra la mezzanotte e le 5 del mattino per l'intero anno lavorativo.
LE SANZIONI	Il datore di lavoro che omette l'invio della comunicazione di esecuzione del lavoro notturno svolto in maniera continuativa o compreso in regolari turni periodici (nonché quella relativa all'inizio di attività in linea catena) è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.500,00 euro, diffidabile (la sanzione non è prevista in caso di ritardata comunicazione). La sanzione è moltiplicata non in base al numero di lavoratori interessati bensì della quantità delle comunicazioni omesse e / o contenenti dati errati e non corrispondenti al vero. Al contrario, l'omessa comunicazione di svolgimento di attività usurante ai fini di monitoraggio non è oggetto di sanzione.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti